



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 32

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI E TRIBUTARIE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. RISCOSSIONE

Il giorno 12/10/2018 alle ore 20:30 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

	Presente		Presente
TASSINARI FRANCESCO	X	CARNACCINI MARCO	
SCHIUMARINI FRANCESCO		MERENDI RICCARDO	X
FALCIANI MASSIMO	X	CAGNANI CLAUDIO	X
CATENELLI LUCA	X		
FABBRONI FLAVIANO			
GIAMMARCHI UBALDO			
GURIOLI LINDA			
LIVERANI GIULIANA	X		

PRESENTI: 6

ASSENTI: 5

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: MERENDI RICCARDO, CATENELLI LUCA, CAGNANI CLAUDIO.

Il Sindaco propone all'Assemblea di anticipare il presente punto all'ordine del giorno.
L'Assemblea all'unanimità approva.

Il Sindaco passa la parola al Dirigente dell'Ufficio Associato Tributi-TARI internalizzata, dott.ssa Roberta Pirini per la relazione.

PACCIATA BRANCA NON UTILIZZATA

La Dott.ssa Roberta Pirini relaziona sui contenuti della proposta deliberativa quindi con l'occasione riferisce all'Assemblea i dati aggiornati relativi agli accertamenti, pari a 125.000 euro con riferimento all'ICI/IMU – anno 2012, pari a 90.000 euro con riferimento alla TARES/TARI - anno 2016.

Interviene il consigliere Claudio Cagnani, il quale chiede se l'Amministrazione Comunale abbia valutato sulle specifiche motivazioni del perchè alcuni cittadini di Dovadola non pagano ovvero se non possono pagare per difficoltà oggettive.

In sede di replica il Sindaco dichiara che per motivi connessi alla privacy l'Amministrazione non può entrare nelle procedure di accertamento.

Interviene la Dott.ssa Roberta Pirini, la quale ritiene di dover precisare che il tributo è per legge irrinunciabile, possono intervenire eventualmente, al massimo, se ricorrono i presupposti normativi, agevolazioni o esenzioni. Proprio per questo con l'affidamento del servizio all'Agenzia delle Entrate è messa a disposizione del cittadino la possibilità di usufruire di un programma di rateizzazione più agevole rispetto al regime precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla avendo da eccepire,

Visti i pareri espressi sulla proposta deliberativa;

Presenti al momento della votazione nr. 5 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

Presenti al momento della votazione nr. 5 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione Favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali patrimoniali e tributarie all'Agenzia delle entrate - riscossione

RICHIAMATA la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

CACCIATA PER NON UTILIZZATA

CONSIDERATO che il sistema della riscossione in Italia, se visto in un quadro temporale di lungo periodo degli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferirne una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale. In particolare, possono individuarsi in tre momenti le tappe principali di tale percorso che dal 2005 al 2016 ha ricondotto in un unico soggetto titolato, pur con natura privata di "SpA" ma con la presenza o partecipazione pubblica, una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, la riscossione nazionale:

- un primo momento nel 2005 ha portato alla nascita, in data 1° aprile 2006, dell'attuale *Gruppo Equitalia*, che rappresenta il primo sistema di riscossione nazionale sotto il "controllo pubblico": dai 38 (trentotto) Concessionari, competenti in un determinato territorio che svolgevano il proprio ruolo anche con modalità operative diverse, ai 16 (sedici) Agenti della riscossione;
- un secondo momento nel 2010 ha consentito di far confluire, dal 1° gennaio 2012, i 16 (sedici) Agenti della riscossione in tre società: *Equitalia Nord SpA*, *Equitalia Centro SpA* ed *Equitalia Sud SpA* sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding *Equitalia SpA* ;
- un terzo momento è quello che ha portato, lo scorso anno in data 17 febbraio 2016, alla costituzione di un'unica società *Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.*, a seguito di fusione delle tre precedenti, nella quale sono state concentrate le attività di tutti gli Agenti della riscossione.

CONSIDERATO altresì che il punto finale di approdo di tale percorso è costituito dal recente Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" che a partire dal prossimo 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate svolte però da un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate- Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;

PRESO quindi ATTO che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:

- 1) le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;
- 2) l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
- 3) il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

CONSIDERATO che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre i poteri già propri di Equitalia come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi e poteri che possono definirsi in ampio senso "investigativi" tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia

BACCIATA DIEMMA NON UTILIZZATA

dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

CONSIDERATO altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

RITENUTO che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

CONSIDERATO inoltre che;

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. N. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd nl 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

RITENUTO per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

DATO ATTO che le entrate del Comune, *entrate patrimoniali di diritto pubblico e tributarie*, se non rimosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare il gettito atteso delle previsioni di Bilancio, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

RITENUTO opportuno, quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare dal 20 ottobre 2018 al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie di questo Comune;

VISTI:

- il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale del "le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate" a decorrere dal 1° ottobre 2017;
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

CACCIATA D'ARCA NON UTILIZZATA

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

DATO ATTO che in questa sede non occorre l'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, pur avendo comunque l'atto rilevanza contabile per l'Ente;

PROPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di approvare l'affidamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 20 ottobre 2018;

2) di dare atto che l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 20 ottobre 2018, dagli uffici del Comune preposti, che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;

3) di trasmettere copia del presente atto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché agli uffici Ragioneria e Tributi, per gli adempimenti di competenza;

4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs.18/8/2000, n.267.


PACCIARETTO S.p.A. NON UTILIZZATA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI E TRIBUTARIE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area gestione risorse umane e finanziarie ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Favorevole

12/10/2018


Il Dirigente Ufficio
Associato Tributi-TARI Internalizzata
(Dott.ssa Roberta Pini)
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Laura Ragazzini)


Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area gestione risorse umane e finanziarie

Favorevole
12/10/2018


Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Ragazzini Dott.ssa Laura)

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

FACCIAVA BANCHE NON UTILIZZATA



FACCIATA DIR. CN NON UTILIZZATA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Francesco Tassinari)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Roberto Romano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Li 09 NOV 2018



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 12/10/2018

divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)